Allegato B

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

ART. 1

Vita nella comunità scolastica e disciplina

1) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età e condizione.
2) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4) In nessun caso può essere sancita né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5) La correttezza dell'espressione coincide con il rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni.

ART. 2

Sanzioni

l) Le sanzioni previste sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
2) Le sanzioni previste sono:

a) Richiamo verbale
b) Ammonimento scritto
c) Allontanamento dalla comunità scolastica

3) Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni di cui al precedente punto 2, lettere b e c, in attività in favore della comunità scolastica. Per esercitare tale diritto lo studente presenta richiesta rispettivamente orale, mentre esprime le proprie ragioni, e scritta, durante il procedimento, all'organo competente ad irrogare la sanzione medesima.
4) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni.Il disposto di sospensione viene inserito nel fascicolo personale.
5) Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente ed i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
6) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
7) Il dirigente scolastico provvede a segnalare all'autorità giudiziaria ogni comportamento che si configuri come reato. Ciò interrompe il procedimento disciplinare sino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria
8) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva sconsiglino il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola

ART. 3

Doveri: frequenza e impegno

1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2) L'assenza in coincidenza con impegni scolastici, non occasionale e non determinata da situazioni particolari dello studente debitamente documentate, è indice di frequenza irregolare e quindi sanzionata dal richiamo orale.
3) L'uso ripetuto dell'assenza o del ritardo o dell'uscita anticipata come mezzo per sottrarsi alle verifiche rientra nell'ambito della frequenza irregolare ed è sanzionato dall'ammonizione scritta sul registro di classe.

4) Le assenze giustificate con certificato medico o con idonea documentazione, anche in relazione ad attività formative extrascolastiche, non prefigurano irregolarità nella frequenza.
5) Il mancato assolvimento, non occasionale, degli impegni scolastici, è sanzionato dal richiamo orale e comporta l'obbligo del recupero del lavoro svolto. Il mancato recupero del lavoro svolto comporta l'ammonizione scritta sul registro di classe e sul diario personale.
6) La mancanza di impegno e partecipazione manifestata arrecando disturbo, non occasionale, al regolare andamento dell'attività scolastica è sanzionata dal richiamo orale; ripetuti atteggiamenti di disturbo comportano la sanzione dell'ammonizione scritta sul registro di classe.

ART. 4
Doveri verso le persone

1) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
2) L'offesa verbale arrecata direttamente o indirettamente ad altri, se lieve e motivata da occasionale intemperanza verbale, è sanzionata dal richiamo orale e dalla presentazione di scuse.
3) L'offesa verbale arrecata a qualunque soggetto della comunità scolastica con precisa volontà e premeditazione, colpendo nella dignità personale, nell'identità etnica, culturale, religiosa, sessuale e ideologica, è sanzionata da un'ammonizione scritta e dall'obbligo di scuse presentate sempre per iscritto
4) Se le offese sono ripetute o si verifica un'azione violenta, in base alla gravità oggettiva sarà comminato il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica e sarà richiesto, con le scuse, il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 5
Doveri verso le disposizioni

1) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1, commi 1 e 5.
2) Gli studenti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni dettate dal regolamento d'istituto.
3) L'osservanza del regolamento d'istituto si estende anche alle disposizioni impartite dai diversi soggetti tenuti a darvi attuazione nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
4) La violazione del regolamento è lieve se occasionale, priva di conseguenze negative dirette su altri soggetti e compiuta senza intenzionalità; essa è sanzionata da un richiamo orale.
5) Sono considerate gravi le violazioni non occasionali, quelle in cui si ravvisi esplicito disprezzo della norma o ancora quelle che abbiano conseguenze significative su altri soggetti e nella vita scolastica generale; esse sono sanzionate dall'ammonizione scritta e da un impegno scritto dello studente a rispettare la norma violata.
6) Violazioni gravi delle disposizioni organizzative e di sicurezza ripetute dopo la prima volta, sono sanzionate dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica.
7) Le violazioni del regolamento sono sanzionate anche dall'obbligo della riparazione dell'eventuale danno.

ART. 6
Doveri verso l'ambiente, le strutture e il patrimonio della scuola

1) Gli studenti assumono come dovere di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura.
2) Il mancato rispetto dell'ambiente scolastico , se occasionale e lieve, è sanzionato dal richiamo orale; reiterate violazioni di tale rispetto comportano l'ammonizione scritta.
3) L'ammonizione scritta di cui al comma precedente può essere convertita, a richiesta dello studente, in azione utile alla riparazione del danno.
4) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico.
5) Non vanno risarciti i danni arrecati alle strutture o al patrimonio della scuola senza alcuna colpa. Gli altri danni vanno sempre risarciti.

6) Il danneggiamento lieve e di modesta entità economica arrecato per semplice negligenza o imprudenza è sanzionato dal richiamo orale.
7) Il danneggiamento grave e di particolare entità economica dovuto a negligenza, o imprudenza, è sanzionato dall'ammonizione scritta.
8) Danneggiamenti gravi e ripetuti con esplicita intenzionalità, sono sanzionati dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica.
9) Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni, sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti presenti nel luogo ove sia stato causato il danno.

ART. 7

Organi competenti per le sanzioni

1) Le sanzioni del richiamo orale e dell'ammonizione scritta sono attribuite dal dirigente scolastico o dai docenti nell'esercizio dei doveri connessi con la loro funzione.
2) Le sanzioni per mancanze disciplinari durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
3) Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è disposto dal consiglio di classe con la sola componente docente.

ART. 8

Procedimento

l) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2) Il richiamo orale e l'ammonizione scritta sono assunti dopo contestazione orale dell'addebito ed acquisita la risposta dell'interessato; tale ultima circostanza deve risultare nell'ammonizione.
3) L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto previa contestazione scritta dell'addebito allo studente da parte del capo d'istituto.
4) E' facoltà dello studente, cui si muovono addebiti disciplinari con contestazione scritta, esporre le proprie ragioni in un documento scritto, presentato al capo d'istituto, entro 3 giorni dalla contestazione. In questo caso il provvedimento disciplinare è assunto dall'organo competente dopo l'analisi del documento.

ART. 9

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art1 e .2,comma 2,lettera c) è ammesso ricorso, da parte da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all' **Organo di Garanzia** interno alla scuola,istituito e disciplinato dal regolamento della scuola, che decide in via definitiva.
2. L'organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni.Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine,la sanzione non può ritenersi confermata.
3. Se il ricorso è proposto dai genitori di uno studente della classe alla quale appartiene uno dei due docenti membri effettivi dell'organo di garanzia, questi è sostituito da un membro supplente.
4. L'Organo di Garanzia dura in carica un anno.
5. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento Interno.

ART. 10

Disposizioni finali

1) Il presente regolamento integra il Regolamento di istituto e ne costituisce allegato.
2) Del presente regolamento è fornita informazione agli studenti dal coordinatore di classe..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, al quale va sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in favore della comunità scolastica o di riparazione del danno.
I provvedimenti disciplinari vanno formalizzati all'alunno e alla famiglia, che hanno sempre la possibilità di produrre elementi a discolpa o di appellarsi agli organi scolastici superiori.Ad integrazione di quanto già previsto dal D.P.R. 24.06.98 n. 249 ("Statuto delle Studentesse e degli Studenti") si descrivono di seguito alcune tipologie di "mancanza" con i relativi organi competenti ad intervenire nonché i provvedimenti disciplinari previsti.

Natura delle mancanze	**Sanzioni disciplinari**
• Ritardi • Assenze non giustificate • Negligenza abituale ai propri doveri di studente • Linguaggio volgare e offensivo • Comportamento irrispettoso che disturba il normale svolgimento delle lezioni	• Richiamo verbale. • Comunicazione scritta alla famiglia. • Nota sul registro. • Lettera ufficiale della scuola, in caso di recidiva. • Nei casi più gravi provvedimenti specifici (sospensione, interventi educativi, allontanamento temporaneo dalla lezione - comprese uscite, visite, viaggi, attività varie).
Organo competente a disporre il provvedimento	
• Docente, sentite le motivazioni dell'alunno. • Dirigente Scolastico, sentito il parere del coordinatore di classe e le parti in causa. • Consiglio di Classe in caso di sospensione.	

Natura delle mancanze	**Sanzioni disciplinari**
Uso negligente e danneggiamenti nell'arredo e degli strumenti della scuola	• Richiamo verbale. • Comunicazione scritta alla famiglia. • Invito scritto a risarcire il danno.,che deve essere risarcito • Nei casi più gravi, convocazione del Consiglio di Classe che delibera provvedimenti specifici (sospensione, interventi educativi, quali riordino dei libri della biblioteca,esercizi di lettura e riflessioni sui valori dell'infrazione commessa,tutoraggio alunni in difficoltà…).
Organo competente a disporre il provvedimento	
• Dirigente, sentito il parere del coordinatore di classe e sentite le motivazioni dell'alunno. • Docente, sentite le motivazioni dell'alunno.	

Natura delle mancanze	**Sanzioni disciplinari**
• Atti rilevanti nei confronti di cose e persone (atti di bullismo, lesioni, danneggiamenti, furti)	• Convocazione dei genitori • Sospensione
Organo competente a disporre il provvedimento	
• Dirigente scolastico • Consiglio di Classe, sentite le parti in causa	